



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Interventi normativi sulle leggi regionali 11/2011 e 8/2002 e Misure di rafforzamento del servizio sanitario regionale”

I Consiglieri Regionali

F.to Pierluigi Caputo

F.to Salvatore Cirillo

Relazione illustrativa

Articolo 1 - (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2011, n.11)

- a) Si propone di modificare il comma 1 dell'articolo 12 della legge espungendo la parola "direttore", in quanto, a seguito della modifica del comma 2 dell'art. 15 della legge stessa, intervenuta con la legge regionale n.31 del 2021 (art.1, comma1), la responsabilità del BURC è assegnata ad un responsabile scelto tra i dipendenti di categoria D della giunta regionale anziché ad un direttore.
- b) Si propone inoltre di modificare il comma 1 dell'art. 19 in quanto il D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale) prevede l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti alla pubblica amministrazione attraverso il nodo dei pagamenti SPC denominato PagoPA. La piattaforma pagoPA è prevista all'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D. Lgs 82/2005 e, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 2 del CAD e dell'art. 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012, tutte le Pubbliche Amministrazioni sono obbligatoriamente tenute ad aderirvi e ad utilizzarla in via esclusiva, dismettendo altri sistemi di pagamento in incasso.

Articolo 2 - (Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2002, n.8)

L'abrogazione degli articoli da 29 a 36, afferenti al Titolo IV "Controlli e Piano operativo", della legge regionale 8/2002 è motivata dall'esigenza di riordino normativo, in quanto il sistema integrato di ottimizzazione del lavoro e dei controlli interni, ivi compreso il controllo di gestione, è disciplinato dalla legge regionale 3 febbraio 2012, n.3 "Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150".

Articolo 3 - (Misure di rafforzamento del servizio sanitario regionale)

L'art. 16 septies, comma 2, lettera d), del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 dispone che, al fine di garantire la piena operatività delle attività proprie della gestione sanitaria accentrata (GSA), operante ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Regione Calabria può avvalersi di un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e del limite di spesa complessivo di 500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Nel rispetto della suddetta disposizione normativa, con la presente legge, si provvede ad autorizzare la Giunta regionale allo svolgimento delle procedure selettive ed alla successiva contrattualizzazione degli esperti e dei consulenti, nei limiti imposti dalle norme vigenti.

Articolo 4 – Norma finanziaria

La norma prevede che non derivano nuovi o maggiori oneri dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge in quanto trattasi di previsioni di carattere ordinamentale.

Per quanto attiene l'articolo 3, alle spese derivanti dalla suddetta disposizione si farà fronte con le risorse che saranno allocate alla Missione 13 – Programma 07, a seguito di riduzione dello stanziamento di competenza della Missione 20.03 del bilancio di previsione 2022-2024.

La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2022-2024.

Relazione tecnico finanziaria

Le modifiche relative agli articoli 1 e 2 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Gli oneri finanziari derivanti dall'articolo 3 della presente legge sono stati stimati, in ossequio al dettato dell'art. 16septies, comma 2, lettera d), del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, nel limite massimo di euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024. Tale importo viene indicato dalla suddetta norma quale limite di spesa complessivo per la contrattualizzazione di n. 5 esperti o consulenti che svolgano attività di supporto volta a garantire la piena operatività delle attività proprie della gestione sanitaria accentrata (GSA) del servizio sanitario della Regione. L'effettivo fabbisogno finanziario, nei limiti indicati in precedenza, sarà determinato dal dipartimento "Tutela della salute e servizi socio-sanitari", cui spetta il compito di definire le professionalità necessarie allo svolgimento delle attività indicate dalla legge.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tab. 1 – Oneri finanziari

Articolo	Descrizione	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Articolo 1	La norma ha carattere ordinamentale			0
Articolo 2	La norma ha carattere ordinamentale			0
Articolo 3	La norma dispone l'iscrizione in bilancio delle risorse previste dal D.L. 146/2021 per il rafforzamento del sistema sanitario	C	P	1.500.000,00
Articolo 4	Norma finanziaria			
Articolo 5	La norma dispone l'entrata in vigore			

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il capitolo, la missione e il programma relativi agli oneri finanziari indicati nella tabella 1

n. Missione/Programma	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
U.20.03	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00
U.13.07	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00

Proposta di legge recante: “Interventi normativi sulle leggi regionali 11/2011 e 8/2002 e Misure di rafforzamento del servizio sanitario regionale”

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2011, n. 11)

1. La legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 (Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti) è così modificata:

- a) nel comma 1 dell’articolo 12, la parola “direttore” è soppressa;
- b) nel comma 1 dell’articolo 19, le parole da “in” a “BURC” sono sostituite dalle seguenti: “mediante pagamento elettronico, per mezzo del servizio regionale integrato con il Nodo nazionale dei pagamenti SPC denominato “pagoPA”, in attuazione dell'articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale.”

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)

1. Gli articoli da 29 a 36 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) sono abrogati.

Art. 3

(Misure di rafforzamento del servizio sanitario regionale)

1. Al fine di dare attuazione all’articolo 16-*septies*, comma 2, lettera d), del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 e per garantire la piena operatività delle attività proprie della gestione sanitaria accentrata (GSA), la Giunta regionale è autorizzata a nominare, nel rispetto della normativa vigente, cinque esperti o consulenti, nel limite di spesa complessivo di 500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 3, quantificati nel limite massimo di euro 500.000,00, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 – Programma 07 (U.13.07), mediante contestuale riduzione, per il medesimo importo, dello stanziamento di spesa della Missione

20 – Programma 03 (U.20.03) del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.